

o, *ma in casi speciali*, ai semplici piloti, purchè ciascuno di essi non ne possedesse più d'una (art. 946).

Il regolamento del 1895 disponeva all'art. 13 che le barche di pilotaggio potessero appartenere *indistintamente* all'intera corporazione, al capo, sotto-capo, o ad un semplice pilota. Nel primo caso, una convenzione particolare scritta, debitamente notificata alla capitaneria di porto, doveva regolare i diritti individuali di proprietà ed ogni altra ragione di interesse; negli altri casi, la corporazione aveva ugualmente l'obbligo di notificare le convenzioni in base alle quali avesse creduto di regolare i propri interessi col proprietario delle barche, qualunque esso fosse.

L'art. 12 del Regol. del 1914 stabiliva che le navi ed i galleggianti dei piloti potessero appartenere al corpo o essere presi in noleggjo. Quelli di proprietà del corpo non potevano essere ceduti, noleggiati, dati in pegno o essere oggetto di altre operazioni di credito senza il consenso dell'autorità marittima. Il pilota dimesso, o per qualunque motivo licenziato dal corpo, non poteva rimanere proprietario delle navi e dei galleggianti, ma aveva diritto al rimborso del valore della quota di sua proprietà da determinarsi a norma di legge.

Infine, il Regol. del 1923, all'art. 12, con dettato analogo a quello dell'art. 30 del regol. 1926, prescriveva che le navi ed i galleggianti addetti al servizio di pilotaggio dovessero essere di esclusiva proprietà del corpo, ed all'art. 29 rimandava a speciali regolamenti da approvarsi con decreto reale, per le norme relative al riscatto del materiale, allora appartenente ad alcuno dei piloti o ad estranei.

È, dunque, soltanto dal 1914 che la legge prescrive che il materiale di pilotaggio sia proprietà dei corpi: il che, oltre ad evitare una dispersione dei proventi fra elementi estranei, ne agevola grandemente il calcolo di ripartizione.

132. - *La cauzione.* — Per le obbligazioni derivanti da imperizia o negligenza del pilota, i danneggiati possono agire contro il pilota colpevole, e, concorrentemente, contro la corporazione sino a concorrenza della *cauzione* (art. 199 cod.